



COPENAGHEN — Van Scedergaard, segretario del Comitato danese per il Vietnam, ha cominciato ieri una conferenza di protesta davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, leggendo il nome dei 22.000 militari americani morti nel Vietnam. Studenti americani e danesi si alternano a Van Scedergaard nella lettura.

Contro le misure repressive del governo

URUGUAY: SI ALLARGA IL FRONTE DI SCIOPERO

In Argentina, il gen. Onganía prospetta concessioni « economiche e sociali » - Ongaro fa lo sciopero della fame - Rockefeller in Giamaica

MONTEVIDEO, 4. Il movimento di sciopero uruguayano ha guadagnato nelle ultime ore nuova ampiezza e vigore. Allo sciopero proclamato dai lavoratori hanno aderito anche lavoratori del commercio, dell'industria e dei trasporti aderenti ad altre organizzazioni. Il traffico a Montevideo si è ridotto a proporzioni esigue. Molti stabilimenti alla periferia della città sono chiusi. Anche i bancomi si sono messi in sciopero, rivendicando aumenti salariali.

Come è noto, lo sciopero è stato proclamato in segno di protesta contro lo stato di emergenza decretato dal governo nel tentativo di stroncare il movimento rivendicativo. Non si segnalano incidenti.

BUENOS AIRES, 4. Il regime militare argentino ha preannunciato « iniziative di carattere economico e sociale », nel tentativo di arginare la protesta dei lavoratori. Altre scioperi sono stati annunciati in segno di protesta contro lo stato di emergenza decretato dal governo nel tentativo di stroncare il movimento rivendicativo. Non si segnalano incidenti.

NEW YORK, 4. I governi dell'Honduras e del Salvador si sono oggi reciprocamente accusati di « estorsione », rispettivamente presso il Consiglio dell'OSA e presso l'ONU. Il governo del Salvador sostiene che aerei honduriani hanno bombardato un suo posto di confine nella regione di El Poy, e che soldati honduriani hanno aperto il fuoco contro le guardie di frontiera salvadoregne, nella stessa zona. L'Honduras accusa invece i salvadoregni di avere sparato, senza provocazione, contro un suo aereo civile.

KINGSTON (Giamaica), 4. L'invito di Nixon in America latina, Nelson Rockefeller, è giunto oggi a Kingston, capitale della Giamaica, tre giorni di proteste contro la sua visita. Scene di violenza hanno caratterizzato l'arrivo: la polizia ha caricato i dimostranti, molti dei quali sono stati arrestati. La polizia ha trattato anche il deputato Vincent Teeku, membro del Parlamento e presidente dell'Unione della gioventù progressista, e Mohammed Feroze, segretario generale di questa organizzazione.

MELBOURNE, 4. Una serie di dimostrazioni contro la guerra nel Vietnam si sono svolte oggi in Australia. Gli incidenti più gravi sono avvenuti a Melbourne, dove più di tremila dimostranti, in massima parte studenti, hanno superato gli sbarramenti di polizia che proteggevano il consolato degli Stati Uniti, ma sono stati fermati dai rinforzi di polizia prima di penetrare nell'edificio. Una decina di persone sono rimaste ferite nella sfilata, piuttosto pacifica. Gli arrestati sono una trentina.

La visita di El Atassi a Mosca

Un ampio confronto di idee tra i capi sovietici e siriani

Podgorni conferma l'appoggio e l'aiuto agli arabi

Dalla nostra redazione

MOSCA. I maggiori dirigenti sovietici e siriani sono stati in riunione per buona parte della giornata al Cremlino. Le conversazioni, a delegazioni complete svoltesi in un'atmosfera cordiale e amichevole, hanno dato luogo - dice il comunicato ufficiale - ad un confronto di opinioni sia sui problemi delle relazioni bilaterali che su quelli internazionali di comune interesse, con particolare riguardo alla situazione creata nel Medio Oriente a seguito della aggressione israeliana.

Il capo dello Stato sovietico ha detto che l'URSS continuerà ad aiutare i suoi amici arabi nella lotta contro l'imperialismo, per liquidare le conseguenze dell'aggressione e per stabilire « una pace giusta e duratura nel Medio Oriente ». Il tenente colonnello interviene con gli interessi di tutti i popoli di questa zona, inclusi il popolo arabo di Palestina. L'aiuto sovietico si rivolge con tutti i mezzi possibili, ai regimi arabi progressivi per facilitare lo sviluppo economico e culturale e il potenziamento militare. Podgorni ha quindi confermato l'appoggio sovietico per la politica siriana. « Noi ci troviamo - ha concluso - dalla stessa parte. Ci opporremo che si siano schierati contro il colonialismo e il neocolonialismo ».

Gli studenti manifestano in Australia

Assalto alle ambasciate degli USA e di Saigon

MELBOURNE, 4. Una serie di dimostrazioni contro la guerra nel Vietnam si sono svolte oggi in Australia. Gli incidenti più gravi sono avvenuti a Melbourne, dove più di tremila dimostranti, in massima parte studenti, hanno superato gli sbarramenti di polizia che proteggevano il consolato degli Stati Uniti, ma sono stati fermati dai rinforzi di polizia prima di penetrare nell'edificio. Una decina di persone sono rimaste ferite nella sfilata, piuttosto pacifica. Gli arrestati sono una trentina.

smo, contro qualsiasi manifestazione della politica di potenza e di egemonia, contro le pretese territoriali e i tentativi di mutare con la forza le frontiere». El Atassi, dopo un ringraziamento per l'aiuto dell'URSS, ha posto l'accento sulla lotta « per la liberazione della nazione araba che si combina con uno sforzo per il progresso economico e sociale. La Siria ha escluso i monocoli stranieri e gli ha donato dallo sfruttamento delle sue risorse, e l'imperialismo ha tentato di rovesciare questo indirizzo con tutti i mezzi. Israele è lo strumento di questa azione dell'imperialismo internazionale. Proprio avanzando sulla via del progresso, della emancipazione, i siriani si sono resi conto che non vi è alternativa alla trasformazione socialista e che « bisogna essere pronti alla liberazione dei territori occupati ».

Come si vede, anche in questi discorsi a lato delle conversazioni sono presenti differenze di accento, per nella sostanza, le posizioni dei due paesi sono in linea con gli obiettivi. Se Podgorni sottolinea l'aspetto della pace da conseguire sulla base degli interessi di tutti i popoli del Medio Oriente, Atassi sottolinea piuttosto quello della lotta di liberazione. E' questa, nella sostanza, la cornice politica della trattativa all'interno della quale appare urgente consolidare punti unitari di valutazione e di iniziativa.

Molto meno complessi, sul piano politico, appaiono gli altri temi in discussione e in particolare quelli di ordine economico. L'Unione Sovietica è già massicciamente impegnata nello sviluppo dell'economia siriana, specialmente nei settori dell'energia e dell'industria e della formazione dei quadri.

Enzo Roggi

VIETNAM

Il messaggio del GRP al popolo americano

Il comando USA annuncia come una vittoria la distruzione di « un immenso ospedale sotterraneo nordvietnamita »

SAIGON, 4.

Il Presidente del Fronte nazionale di liberazione del Vietnam del Sud, Nguyen Huu Tho, che è anche presidente del Consiglio di consulenza del Governo rivoluzionario provvisorio del Sud Vietnam, ha inviato un messaggio al popolo americano in occasione della giornata dell'indipendenza degli Stati Uniti. Nel suo messaggio, trasmesso da Radio Liberazione, Nguyen Huu Tho afferma fra l'altro: « E' la nostra convinzione che con la vostra tradizione di libertà e di giustizia voi intensificherete la vostra lotta per costringere l'amministrazione Nixon a porre sollecitamente fine alla sua guerra di aggressione nel Vietnam, a ritirare le truppe degli Stati Uniti e degli altri Paesi del campo americano dal Vietnam del Sud senza porre alcuna condizione, a lasciare al popolo sudvietnamita la soluzione dei propri problemi senza alcuna interferenza straniera ». Se il governo americano riconoscerà questi principi, il popolo vietnamita continuerà la sua sacra lotta.

In occasione della giornata dell'indipendenza, ieri il governo di Hanoi aveva preannunciato la liberazione di tre piloti USA abbattuti sul nord. Sembra quasi che la giornata dell'indipendenza americana venga onorata più dai vietnamiti che dagli americani stessi. Il generale Abrams, comandante del corpo di spedizione USA, ha lanciato un messaggio alle truppe affermando che si tratta di un giorno come un altro, e che esse devono continuare a combattere. Così molti soldati americani sono morti in un giorno che avrebbe potuto essere di festa. Nove soldati della 199. Brigata di Fanteria sono morti e 19 sono rimasti feriti quando, lanciati in un rastrellamento 42 chilometri a nord-est di Saigon, sono caduti in una imboscata dei vietnamiti. Altri scontri sono avvenuti, con perdite, in altra parte del paese mentre i « B-52 » hanno effettuato una serie di incursioni specie lungo la frontiera cambogiana, sganciando 1.500 tonnellate di bombe.

Questa massiccia ondata di bombardamenti fa da contrappunto alle notizie secondo cui i vietnamiti hanno deliberatamente rallentato l'attività offensiva (portavoce USA parlano addirittura di ritiro di truppe oltre la zona smilitarizzata), per un totale di 7.500 uomini, e di « riduzione delle infiltrazioni ». Si verifica, varie volte in passato, ogni volta che da parte vietnamita si danno segni di moderazione (e, sottolineano vari commentatori americani, di « buona volontà »). I comandi USA intensificano lo sforzo offensivo, che è d'altra parte mantenuto ad un livello costantemente elevato.

Secondo l'Agence France Presse, non è esatto che la visita dei dirigenti sovietici nella capitale romana, prevista per il mese di luglio allo scopo di discutere un trattato di amicizia fra i due paesi, sia stata annullata o rinviata alla data designata. In realtà, « una fonte romana autorizzata » ha dichiarato che « i negoziati proseguono », riferisce l'agenzia.

Questi negoziati - afferma l'AFP - riguardano due possibilità: sia che la visita dei dirigenti sovietici in Romania si svolga come previsto, sia che avvenga un viaggio dei dirigenti sovietici a Mosca nei prossimi giorni per firmare il nuovo trattato di amicizia e di cooperazione.

WASHINGTON, 4. Il governo USA ha rivolto caute e sommesse critiche al sovietico quando gli è stato chiesto un accordo con Cia-Kai-scek concluso durante l'amministrazione Eisenhower richieda l'approvazione americana per l'impianto della forza da parte del governo di Formosa negli stretti tra l'isola e il continente cinese.



PHNOM PENH — Il capo del Governo rivoluzionario provvisorio sudvietnamita, Huynh Tan Phai, ha reso visita giovedì al principe Norodom Sihanouk, capo dello Stato cambogiano. Nella foto: Huynh Tan Phai con il primo ministro cambogiano, generale Lon Nol (in alto, a destra) e con Sihanouk (in basso, al centro).

Secondo l'Associated Press Breznev andrebbe a Bucarest per il congresso del PCR

Indiscrezioni e illazioni di agenzie di stampa sui rapporti fra URSS e Romania - L'incaricato d'affari USA parla alla TV romana per dieci minuti

BUCAREST, 4. Le agenzie di stampa continuano a pubblicare contrastanti indiscrezioni circa il problema dei rapporti fra URSS e Romania alla luce del prossimo viaggio di Nixon. Secondo l'Associated Press, « fonti locali informate (di Bucarest, n.d.r.) hanno reso noto che i dirigenti romeni contano sulla partecipazione del capo del PCUS, Breznev, al congresso del PC romeno, il cui inizio è fissato per il 4 agosto, giorno successivo alla partenza di Nixon ». Secondo l'Agence France Presse, non è esatto che la visita dei dirigenti sovietici nella capitale romana, prevista per il mese di luglio allo scopo di discutere un trattato di amicizia fra i due paesi, sia stata annullata o rinviata alla data designata. In realtà, « una fonte romana autorizzata » ha dichiarato che « i negoziati proseguono », riferisce l'agenzia.

Questi negoziati - afferma l'AFP - riguardano due possibilità: sia che la visita dei dirigenti sovietici in Romania si svolga come previsto, sia che avvenga un viaggio dei dirigenti sovietici a Mosca nei prossimi giorni per firmare il nuovo trattato di amicizia e di cooperazione.

WASHINGTON, 4. Il governo USA ha rivolto caute e sommesse critiche al sovietico quando gli è stato chiesto un accordo con Cia-Kai-scek concluso durante l'amministrazione Eisenhower richieda l'approvazione americana per l'impianto della forza da parte del governo di Formosa negli stretti tra l'isola e il continente cinese.

WASHINGTON, 4. Il governo USA ha rivolto caute e sommesse critiche al sovietico quando gli è stato chiesto un accordo con Cia-Kai-scek concluso durante l'amministrazione Eisenhower richieda l'approvazione americana per l'impianto della forza da parte del governo di Formosa negli stretti tra l'isola e il continente cinese.

portanza della pace, della cooperazione e della interdipendenza fra nazioni. Barnes ha detto: « Tutti gli aspetti delle nostre relazioni, politiche, economiche e culturali, possono essere ulteriormente sviluppati, e la visita del Presidente Nixon è una grande occasione per dimostrare la buona volontà e le amichevoli relazioni che esistono fra noi ».

Conclusi i colloqui tra Brandt e Schumann

PARIGI, 4. Si sono conclusi i colloqui tra il ministro degli esteri francese, Maurice Schumann, e quello tedesco Willy Brandt. Al centro dei colloqui, iniziati questa mattina, sono stati i problemi dell'allargamento del MEC, di un eventuale vertice dei « sei », mentre sono stati accennati i problemi relativi alla « politica della sedia vuota » seguita dai francesi all'UEO. Brandt è stato ancora ricevuto da Pompidou e da Chaban-Delmas.

Da Bonn intanto è stata annunciata una visita ufficiale di Pompidou nella Rft, ed una visita del ministro tedesco della economia Schiller a Parigi per lunedì prossimo.

A questa intensa attività diplomatica franco-tedesca fa riscontro una riunione ufficiale dell'UEO, nella quale i rappresentanti dei vari paesi avrebbero definito un atteggiamento comune da seguire nei confronti della Francia in vista di una eventuale ripresa di contatti.

Gravi incidenti in Nigeria

LAGOS, 4. Incidenti gravissimi sono scoppiati in alcuni villaggi la cui popolazione rifiutava di pagare le tasse. Un primo bilancio conta oltre 35 vittime tra cui un nebuloso e altri cinque capi. Per domare la rivolta è intervenuto l'esercito, dopo che la polizia era dimostrata incapace di fronteggiarla.

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza

Israele condannata all'ONU per Gerusalemme

Gli Stati Uniti non votano il paragrafo che chiede la revoca immediata delle misure sioniste

NEW YORK, 4. Con una mozione approvata stante all'unanimità il Consiglio di Sicurezza ha censurato energicamente le misure adottate da Israele per annessi la parte araba di Gerusalemme, le ha dichiarate nulle e ha chiesto al governo di Tel Aviv di revocarle immediatamente. Il paragrafo, tuttavia, con il quale si chiede urgentemente ancora una volta a Israele di revocare immediatamente tutte le misure da essa adottate che possono tendere a cambiare lo status di Gerusalemme e di astenersi in futuro da qualsiasi atto suscettibile di avere tale effetto non è stato approvato dagli Stati Uniti. Cavillando sul fatto che in un passaggio precedente le misure israeliane vengono definite « non valide » lo Stato americano si è astenuto sulla richiesta della revoca giudicandola « non pratica »: con questa condotta, in realtà, gli Stati Uniti hanno cercato di svuotare il portatore della mozione e significare che lo Stato americano non si oppone alla revoca della risoluzione del Consiglio di Sicurezza e all'ONU.

Il progetto di risoluzione, presentato originariamente da Senegal, Pakistan, Zambia, Algeria e Nepal, era stato successivamente modificato e migliorato per le pressioni americane e britanniche, tanto che Algeria e Nepal ad un certo punto si sono ritirati dal gruppo dei presentatori.

L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, dopo il voto ha sprezzantemente definito « futile » il dibattito e ha dichiarato che l'annessione di Gerusalemme « non sarà mai messa in discussione ». Sprezzanti e irritate anche le reazioni in Israele. Il giornale HaYom scrive che « il Consiglio di Sicurezza si è trasformato in una parata di ipocriti, di ingannatori e di barbari ». Un altro giornale, Uj Kelet afferma che « i nove decimi della ipocrisia e dell'inganno di tutto il mondo si trovano ora al Consiglio di Sicurezza ». Il portavoce del ministero degli Esteri ha detto che « nonostante tutte le risoluzioni Gerusalemme rimarrà unita sotto la sovranità israeliana ».

Il ministro israeliano delle Informazioni, Galili, ha dichiarato che Israele respinge fermamente la risoluzione del Consiglio di Sicurezza e « manterrà Gerusalemme, nonostante le condanne ». Galili ha poi aggiunto che la regione di Gaza non sarà separata dallo Stato di Israele. Non vi è dubbio che sia nostro dovere, diritto e obbligo continuare a stabilirci nell'intera zona, compreso il Sinai ».

IL CAIRO, 4. Nel suo articolo settimanale, il direttore di Al-Ahram Hassan Heikal scrive che anche se Israele continuasse a mantenere il controllo dello stretto di Tiran, gli Stati arabi avrebbero la possibilità di imporre il blocco delle navi israeliane dirette ad Aqaba. « Tiran non è l'unica via marittima per il Golfo Persico », dice Heikal e sostiene che i Paesi arabi che controllano l'intero Mar Rosso potrebbero costituire una forza navale per intercettare le navi israeliane. Queste considerazioni, secondo Heikal, « sono la prova della inadeguatezza della teoria della sicurezza israeliana avanzata dai dirigenti israeliani per giustificare il mantenimento dell'occupazione dei territori arabi occupati nel giugno 1967. Contro il direttore di Al-Ahram: « L'unica sicurezza durevole venuta alla luce nei nostri tempi è quella basata sulla giustizia ». E' dubbio tuttavia che Israele possa permettersi la pace con giustizia, perché ciò non riguarda solo Sharm El Sheikh ma il diritto di separarsi dallo Stato di Tiran, le colline di Golan, la riva occidentale del Giordano e Gerusalemme, ma va alle radici del problema: il diritto del popolo palestinese a un comunicato del Comando.

Regime presidenziale nello stato di Bihar

NUOVA DELHI, 4. Il governo indiano ha deciso di sciogliere l'Assemblea legislativa dello Stato di Bihar e di introdurre un regime presidenziale. Il provvedimento è stato motivato con la prolungata crisi di governo che si registra in questo Stato.

Intanto il partito al potere (Partito del Congresso) ha negato alle popolazioni del Telangana il diritto di separarsi dallo Stato di Andhra Pradesh e le ha invitate a « ristabilire la pace ». La polizia ha arrestato in seguito a manifestazioni separatiste.

Dopo questo fallimento, la Cis è stata costretta ad allinearsi nuovamente alla Fil-Cis, alla Uli. Siner ed Apac che raccolgono la stragrande maggioranza dei lavoratori e che, nella loro azione unitaria, hanno già strappato alcune importanti concessioni all'azienda nel quadro del rinnovo del contratto di lavoro.

DALLA PRIMA

L'onorevole Barca al Presidente Pertini in data 3 luglio. Questa mattina, per ciò che riguarda specificamente i fitti una delegazione composta dagli on. La Schiella e Spagnoli si è recata dal Presidente della Camera Pertini per chiedere che venga immediatamente posta in discussione la proposta di legge sulla Commissione Speciale, riunita in sede legislativa, la proposta di legge comunista che prevede il blocco dei fitti e degli sfratti. Tale proposta infatti, presentata da molti mesi alla Camera e da tempo sono scaduti i termini per l'inizio della discussione. Contemporaneamente l'on. Spagnoli, nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione Speciale Fitti, ha inviato una lettera all'on. De Gaulle, presidente della Commissione Speciale, nella quale chiede che per la seduta della Commissione già stabilita per martedì 8 luglio venga inserita all'ordine del giorno la discussione in sede legislativa della proposta di legge comunista n. 227 relativa appunto ai fitti e agli sfratti.

Il mese scorso alla questione dei fitti il compagno on. Spagnoli ci ha dichiarato: « La drammatica situazione che si è andata determinando dopo la proposta di legge presentata dal governo di centro-sinistra nel mercato delle locazioni, è esplosa in modo clamoroso, soprattutto con il grande sciopero di Torino e con le manifestazioni in corso in ogni parte d'Italia. Si impongono misure immediate ed urgenti che blocchino per tutto il paese la situazione non tollerata ormai da dilazioni di alcun genere. Ciò è possibile in quanto alla Camera giaceva dal 22 luglio 1968 una proposta di legge presentata da deputati comunisti che prevede: 1) il blocco di tutti i contratti di locazione attualmente in corso, impedendo così che vengano attuate misure e azioni di sfratto; e ciò non solo per le locazioni precedenti al 1947, ma anche per quelle posteriori, e, in caso di inattuazione, sono in corso di recente costruzione; 2) il blocco e la riduzione dei canoni di locazione, sia attuando la misura attualmente in corso vincolistiche previste dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 3) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 4) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 5) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 6) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 7) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 8) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 9) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 10) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 11) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 12) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 13) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 14) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 15) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 16) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 17) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 18) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 19) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 20) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 21) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 22) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 23) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 24) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 25) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 26) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 27) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 28) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 29) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 30) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 31) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 32) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 33) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 34) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 35) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 36) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 37) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 38) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 39) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 40) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 41) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 42) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 43) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 44) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 45) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 46) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 47) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 48) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 49) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 50) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 51) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 52) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 53) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 54) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 55) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 56) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 57) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che, per le case locata per la prima volta dopo il 1963, il canone non potrà in alcun caso superiore a quello stabilito allorché l'alloggio fu locato per la prima volta, anche se l'inquilino ha cambiato di locazione; 58) la durata di tale blocco non potrà essere superiore a quella prevista dalla legge 5 novembre 1963 n. 1444, sia stabilendo che,